



GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
Frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“SE IL MERCATO NON VA IN MONTAGNA... LA MONTAGNA VA SUL MERCATO”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Mis. 123 azione 2

Sostegno alle microimprese di taglio per investimenti finalizzati ad interventi su superfici forestali di proprietà privata

Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

- Allegato A 1 - *Descrizione del progetto*
- Allegato A 2 - *Contenuti che devono essere previsti nell'accordo tra le parti per intervento su una superficie forestale aggregata (in forma di scrittura privata)*
- Allegato A 3 - *Dichiarazione in materia di de minimis.*
- Allegato A 4 - *Dichiarazione di assenso da parte del proprietario delle strutture edili nelle quali vengono installati e/o ricoverati le macchine e le attrezzature*
- Allegato B - *Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo.*
- Allegato C - *Richiesta di accertamento esecuzione lavori sulla superficie forestale aggregata*
- Allegato D - *Modello di targa/cartello informativo sui contributi Feasr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.*

I PARTE - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Il Gruppo di Azione Locale "GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE" utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi coerenti con la misura 123 azione 2

Articolo 2 - Inquadramento generale

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 4/2/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103 , il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" e titolato "SE IL MERCATO NON VA IN MONTAGNA... LA MONTAGNA VA SUL MERCATO", il cui tema strategico unificante è "Le forme collettive tra imprese come strumento per favorire l'accesso dei prodotti di eccellenza verso nuovi mercati".

Nel corso del 2011 è stata svolta una intensa attività di animazione territoriale a beneficio della filiera forestale dell'area GAL con l'obiettivo di promuovere la gestione attiva delle superfici forestali di proprietà privata, la cui elevata frammentazione e il disinteresse da parte degli stessi proprietari raggiunge livelli ormai cronici e costituisce un enorme limite allo sviluppo di un'economia forestale.

L'attività di animazione, svolta nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Bois-Lab, ha portato all'individuazione di alcune aree pilota quali piccoli laboratori territoriali su cui convergevano gli interessi sia dei proprietari che delle ditte di utilizzazione e dai quali era possibile far nascere accordi per rendere economicamente più vantaggioso il taglio delle aree boscate.

Da questa prima esperienza sono gemmate due iniziative parallele a regia:

- il bando della Comunità Montana chiuso il 30 novembre 2012 per il sostegno delle spese di manutenzione boschiva delle aree private che attribuiva priorità ai proprietari che effettuavano domanda congiunta per il medesimo intervento in appezzamenti confinanti;
- il presente bando a favore delle ditte di utilizzazione che sperimenta una condizione di operatività legata all'aggregazione in piccoli lotti delle superfici boschive.

Queste forme di sperimentazione possono tradurre l'attività di animazione territoriale in una maggior economicità della gestione forestale attiva e dar luogo a nuove forme di collaborazione dei vari soggetti della filiera territoriale. Il GAL intende con questo approccio di stimolare la ricerca delle soluzioni possibili per il superamento della frammentazione fondiaria e del disinteresse per i boschivi privati al fine di esprimere in futuro nuove linee di sviluppo sempre più coerenti con le esigenze locali.

Articolo 3 - Obiettivi

1. L'obiettivo del Bando Pubblico consiste nel favorire nuove forme di collaborazione tra **proprietari privati di superfici forestali**, ditte di utilizzazione forestale e imprese artigiane di

prima e seconda lavorazione del legno, attraverso la stipula di accordi scritti nei quali vengano definite le modalità gestionali dei lotti al fine di valorizzare la risorsa legno di proprietà privata.

2. L'attuazione dell'obiettivo di cui al punto 1 consentirà di conseguenza il raggiungimento sul territorio dei seguenti risultati:

- promuovere la gestione associata dei boschi privati;
- aumentare le aree di connessione tra i diversi soggetti della filiera bosco-legno locale;
- sostenere le microimprese che operano nel settore forestale;
- aumentare il livello di efficienza e sicurezza del lavoro in bosco.

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità

1. Per poter presentare domanda di contributo, la microimpresa deve:

- a) sottoscrivere l'accordo tra le parti contenente tutti gli elementi indicati nell'Allegato A.2 al presente bando;
- b) essere iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte (art .31 L.R. 4/09).

Articolo 5 - Requisiti dell'accordo

L'accordo di cui al precedente art. 4 comma a), deve obbligatoriamente prevedere:

- a) un accordo con almeno **tre proprietari privati** (quindi almeno tre ditte catastali distinte) per un intervento di utilizzazione o di miglioramento boschivo su una superficie forestale aggregata di un **minimo di 5.000 mq**;
- b) che tutti gli interventi previsti siano realizzati in lotti boschivi ricadenti all'interno dell'area di applicazione di cui all'art. 6 del bando;
- c) deve essere sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del bando.

L'impegno da parte dei proprietari privati si configura unicamente nella vendita del lotto boschivo costituito dalle piante in piedi o nel corrispettivo per il miglioramento boschivo alla ditta che presenta domanda di contributo a valere sul presente bando.

Le condizioni di vendita dovranno essere pattuite tra le parti previa adeguata stima del valore del lotto, in relazione al mercato locale dei lotti boschivi e senza alcun collegamento con il contributo di cui al presente bando.

Per l'intervento in bosco, è fatto obbligo della piena osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti forestali e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 6 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei Comuni appartenenti all'area GAL, ovvero:

| | | |
|---------------|--------------------|-----------------|
| Ala di Stura | Corio | Pessinetto |
| Balangero | Germagnano | Rubiana |
| Balme | Givoletto | Traves |
| Cantoira | Groscavallo | Usseglio |
| Cafasse | La Cassa | Val della Torre |
| Caprie | Lanzo T.se | Vallo T.se |
| Ceres | Lemie | Varisella |
| Chialamberto | Mezzenile | Viù |
| Coassolo T.se | Monastero di Lanzo | |

II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLA MISURA

Articolo 7 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte (art .31 L.R. 4/09).
2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati¹, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro².

Articolo 8 - Tipologia investimenti ammissibili

La misura si propone di sostenere i costi necessari per realizzare investimenti materiali ed immateriali relativi a:

- 1) acquisti di macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, concentramento, esbosco, allestimento, cippatura, caricamento, trasporto in bosco dei prodotti legnosi forestali;
- 2) acquisti di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno: piccoli impianti mobili di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere;
- 3) acquisti di macchine e attrezzature destinati alla produzione di manufatti per carpenteria e ingegneria naturalistica (da impiegare per svolgere operazioni direttamente sul legname tondo oggetto della raccolta in bosco);
- 4) esclusivamente nell'ambito degli investimenti possono essere comprese le dotazioni antinfortunistiche.

Articolo 9 - Spese ammissibili

Il finanziamento potrà coprire spese per:

- acquisto di attrezzature mobili. Sono inoltre ammessi gli acquisti di rimorchi specializzati o di container scarrabili per il trasporto del cippato;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware);
- acquisto e realizzazione di software;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e knowhow o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e spese tecniche derivanti dalla stima del lotto e/o dalla scrittura per l'accordo privato) per un ammontare non superiore al 4% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Articolo 10 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 9.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle spese per interventi relativi a:

¹ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unit-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

² Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- lavori eseguiti in economia diretta da parte del beneficiario;
- esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti;
- IVA, per tutti i soggetti che possono recuperarla

Articolo 11 - Intensità di aiuto pubblico

1. **Tipologia di aiuto:** ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. **Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile:** il contributo è ammesso in regime “de minimis” (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 12.

Articolo 12 - Limiti degli investimenti

1. Il GAL fissa i limiti fino a un massimo di spesa ammissibile pari a 70.000,00 euro (max 28.000 euro di contributo pubblico in regime di de minimis) e un limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 15.000,00.
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 13 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 123 azione 2, risultano pari a € 36.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dal GAL attraverso la riprogrammazione del proprio Piano finanziario e con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL dalla Regione Piemonte.

Articolo 14 - Ulteriori requisiti di ammissibilità

1. Oltre alle condizioni di ammissibilità già elencati nell'art. 4 del presente bando, la microimpresa che presenta domanda di contributo deve rispettare i requisiti specifici di misura, ovvero:
 - a. essere in condizioni di redditività economica o di raggiungerla in un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dell'investimento, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione dell'impresa stessa, e di essere in equilibrio finanziario;
 - b. rispettare gli standard previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - c. rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene;
 - d. dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - e. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa.
2. I requisiti per l'ammissione a finanziamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti per l'intero periodo di impegno in caso di ammissione a finanziamento.
3. La decadenza dei requisiti minimi dell'accordo di cui all'art. 5 comma a) determina la revoca del contributo concesso al beneficiario.

Articolo 15 - Criteri di priorità

Vengono attribuiti delle priorità agli accordi che hanno un maggior coinvolgimento e ricaduta sul territorio sia in termini di soggetti coinvolti (oltre le tre ditte catastali), di dimensione del lotto (oltre la superficie minima di mezzo ettaro), che di coinvolgimento nell'accordo di un acquirente del legname di valore oltre alla ditta di utilizzazione boschiva beneficiaria dell'intervento.

In funzione della tipologia dei macchinari la priorità è accordata all'attrezzatura forestale che agevola il lavoro in bosco nelle aree meno servite e con situazione orografiche più complesse.

Articolo 16 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.
2. Il punteggio complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito agli elementi dell'accordo tra le parti (vedi art. 5 del presente bando), secondo i parametri fissati al successivo punto A;
 - del punteggio attribuito agli investimenti che si intendono effettuare, secondo i parametri fissati al successivo punto B;

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio complessivo.

A. Caratteristiche dell'accordo tra le parti (max 11 punti)

| A.1 - Numero di ditte catastali partecipanti all'accordo | |
|---|---------|
| L'accordo prevede n. 4 ditte catastali | 1 punto |
| L'accordo prevede n. 5 ditte catastali | 2 punti |
| L'accordo prevede n. 6 ditte catastali | 3 punti |
| L'accordo prevede oltre n. 6 ditte catastali | 4 punti |

| A.2 - Superficie di intervento | |
|---|---------|
| Per superfici boscate da 0,5 a 1 ettaro | 1 punto |
| Per superfici boscate da 1 a 2 ettari | 2 punti |
| Per superfici boscate da 2 a 3 ettari | 3 punti |
| Per superfici boscate oltre i 3 ettari | 4 punti |

| A.3 - Partecipazione di una microimpresa artigiana di prima e/o seconda lavorazione del legno | |
|--|---------|
| | 3 punti |

B. Tipologie di investimenti che si intendono effettuare:

B.1 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER I LAVORI FORESTALI

| | |
|--|-----------|
| trattori forestali, (progettati, costruiti e forniti per il lavoro in bosco), skidder, abbattitrici, trattori portanti, testate di abbattimento e processori, gru a cavo leggere | 14 punti |
| cippatrici / rimorchi scarrabili specializzati per l'esbosco del cippato | 12 punti |
| verricelli forestali | 10 punti |
| - se con scudo e altre protezioni punti in più | + 3 punti |
| - se con trasmissione idraulica punti in più | + 3 punti |
| - se con telecomando punti in più | + 5 punti |
| rimorchi forestali con almeno un asse trazione | 8 punti |
| - se con braccio caricatore idraulico punti in più | + 4 punti |
| - se con timone snodato punti in più | + 4 punti |
| canalette in PET (lunghezza minima 100 m.) | 7 punti |
| trattori e caricatori adattati al lavoro in bosco | 6 punti |
| - se con braccio caricatore idraulico integrato punti in più | + 3 punti |
| - se con sterzo sulle quattro ruote punti in più | + 5 punti |
| altre macchine e attrezzature di uso forestale | 6 punti |
| - se con pinza con motosega idraulica punti in più | + 4 punti |
| - se piccole segherie mobili punti in più | + 4 punti |

B.2 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E TRASFORMAZIONE

| | |
|--|-----------|
| Macchine per la preparazione della legna da ardere | 8 punti |
| - se con funzione sega-spacca o funzioni diverse integrate punti in più | + 4 punti |
| - se con motore autonomo punti in più | + 4 punti |
| - se con sistemi automatici di regolazione della qualità della produzione punti in più | + 4 punti |
| - se con funzione di confezionamento del prodotto punti in più | + 4 punti |

3. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 7.
4. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 17 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
 - A. "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:
 - Allegato A.1 - Descrizione del progetto
 - Allegato A.2 - Accordo siglato tra le parti per intervento su una superficie forestale aggregata
 - Allegato A.3 - Dichiarazione in materia di de minimis.
 - Allegato A.4 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario delle strutture edili nelle quali vengono installati o ricoverati le macchine e le attrezzature (*solo se il proprietario è diverso dalla impresa che presenta domanda di contributo*)
 - B. Per le imprese costituite in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
 - C. Certificato d'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
 - D. (Solo per le cooperative) Copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;
 - E. Copia del certificato di iscrizione all'Albo delle imprese forestali della Regione Piemonte (art. 31 L.R. 4/09);
 - F. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si calcolerà un valore aggiunto revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

- G. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati nei quali verranno installati e/o ricoverati i macchinari, le attrezzature e gli impianti di cui all'art. 16, comma 2 punto B (nel caso i terreni e i fabbricati non fossero di proprietà, è obbligatorio presentare l'Allegato A.4).
 - H. Eventuali autorizzazioni (o richiesta di autorizzazione) rilasciate dal Comune, ASL competente, altri soggetti, necessarie per il posizionamento degli impianti di condizionamento e trasformazione di cui all'art. 16 comma 2 punto B.2 in azienda o in area di pertinenza dell'azienda.
 - I. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
 - J. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
 - K. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
 - L. Fotocopia documento di riconoscimento.
2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
- 3. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

III PARTE - PROCEDURE

Articolo 18 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:

- costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità.

Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure presso:

- l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, *alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/43225651) .*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;
- oppure

- in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il link: "piano di sviluppo rurale –accedi "), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

La compilazione della domanda on line deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 30.

Al termine della procedura on line (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al GAL Valli di Lanzo Ceronza e Casternone per l'istruttoria, all'indirizzo:

Frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Sostegno alle microimprese di taglio per investimenti finalizzati ad interventi su superfici forestali - Misura 123 azione 2*".

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto di ogni singola misura dovrà pervenire in forma completa. L'elenco della documentazione da allegare è contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 19 - Termini di presentazione delle domande.

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art.18, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 7 marzo 2013 e fino al 17 aprile 2013** (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro il 24 aprile 2013 deve essere consegnata la domanda cartacea.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere consegnata al GAL **entro e non oltre i cinque giorni lavorativi** successivi all'invio telematico.
3. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Articolo 20 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 21 - Ricevibilità della domanda di contributo

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
 - presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - presenza del codice fiscale / partita IVA.
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del proseguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.
4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente (eventualmente anche attraverso il sito del GAL www.gal-vallilanzocerondacasternone.it).

Articolo 22 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione istituita dal GAL.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.
 - b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti agli artt. 15 e 27.
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunica ai potenziali beneficiari eventuali motivi che non consentirebbero l'accoglimento della domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, definisce ed approva le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità.
7. L'elenco degli ammessi e quello dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del GAL secondo le forme previste dalla legge;
8. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno comunicare l'accettazione del contributo. Mancando l'accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, il Consiglio di Amministrazione deciderà se procedere alla revoca del contributo.
9. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 36.
10. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
11. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente il contributo assegnato alla domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 23 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 24 - Ricorribilità dei provvedimenti

1. L'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR

Articolo 25 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 26 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 27 - Inizio decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo la data di invio della domanda in forma telematica**, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda in forma telematica, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.
4. I contratti o le ordinazioni di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettiva consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 28 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 30 giugno 2014. Eventuali proroghe potranno essere concesse a discrezione del GAL a seguito di richiesta in forma cartacea presentata dal beneficiario.
2. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti e l'impegno assunto di realizzazione di un intervento forestale sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

Articolo 29 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
 - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
 - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2);

2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 30 - Limiti degli investimenti

1. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità indicate nell'art. 27.

Articolo 31 - Vincoli di destinazione d'uso

1. Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno 5 anni tutti gli impianti, i macchinari e le attrezzature, salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.
2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 32 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione attrezzature, macchine, impianti - restituzione e recupero agevolazioni

1. Al GAL che ha concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:
 - diversa destinazione/uso o alienazione delle macchine, attrezzature, impianti di trasformazione e condizionamento nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
 - mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 - decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera
2. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 33 - Varianti e adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda. I beneficiari possono tuttavia richiedere varianti agli interventi approvati.

2. Non viene definito un limite massimo, ma le varianti devono essere di lieve entità **e non possono modificare le finalità del progetto**. La variante non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso ma, in questa fase, è possibile l'inserimento di nuovi interventi da parte del beneficiario.

3. Ogni richiesta di variazione sostanziale (in seguito alla chiusura della fase definitiva di istruttoria) può essere ammessa solo alle seguenti condizioni:

a. deve essere presentata:

- in modalità informatica, utilizzando la stessa procedura indicata per la presentazione delle domande di aiuto;
- in forma cartacea, dopo avere predisposto e stampato la richiesta attraverso la procedura informatica, al GAL mediante comunicazione scritta consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R; qualora entro 30 giorni dalla data di consegna cartacea della proposta di variazione l'interessato non riceva parere negativo scritto, la medesima si intenderà tacitamente approvata secondo il meccanismo del silenzio-assenso.

b. non deve determinare una modificazione in diminuzione del punteggio;

c. qualora determini una variazione in aumento del punteggio, a tale variazione non potrà corrispondere un aumento del contributo concesso e tantomeno una variazione della posizione utile in graduatoria;

d. deve essere corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta formulata.

4. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno il GAL ha la possibilità di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui.

5. Per i presentatori delle domande è possibile, dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

6. Il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, può apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tali modifiche sono finalizzate alla gestione di scostamenti dovuti a necessità tecniche o economiche, e comunque di entità molto lievi, tra il progetto approvato e quanto rendicontato in domanda di pagamento.

7. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa

- confermare la redditività degli investimenti.

8. L'adattamento tecnico economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

9. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico senza alcun impegno da parte del GAL.

10. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

11. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

12. Gli adattamenti tecnico-economici non possono comportare la realizzazione di nuovi interventi.

Articolo 34 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale

devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. *Carta di credito e/o bancomat*

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

Articolo 35 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.
2. Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
4. Il controllo in loco da parte del GAL viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione. Il tecnico incaricato dal GAL effettuerà gli accertamenti delle spese rendicontate e verificherà altresì che l'intervento sulla superficie forestale aggregata inserita nell'accordo (di cui all'Allegato A.2) sia stato effettivamente realizzato.
5. I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 36 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Non sono erogabili anticipi e neppure acconti sul contributo concesso.
2. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
 - copia cartacea della domanda di pagamento di saldo (presentata attraverso la procedura informatica);

- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 34 del presente bando;
- dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (vedi Allegato C);
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- Copia della denuncia di taglio e relativi allegati presentata presso lo Sportello forestale regionale, inerente la superficie forestale aggregata inserita nell'Accordo di cui all'Allegato 2;
- Richiesta di accertamento esecuzione lavori sulla superficie forestale aggregata inserita nell'Accordo di cui all'Allegato 2, sottoscritta dall'impresa beneficiaria e indirizzata al GAL;
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 37 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:
 - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 38 - Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 39 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0123 -52.16.36 con il seguente orario:

| GIORNO | ORARIO |
|---------------|------------------------------|
| martedì | 9,30 – 12,30 e 14,00 – 16,00 |
| mercoledì | 9,30 – 12,30 e 14,00 – 16,00 |
| giovedì | 9,30 – 12,30 e 14,00 – 16,00 |

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Frazione Fè, 2 Ceres (TO) o presso lo Sportello Informativo del GAL di Via Brione, 4 – Givoletto (TO).

Articolo 40 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. *“SE IL MERCATO NON VA IN MONTAGNA... LA MONTAGNA VA SUL MERCATO”* del GAL GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.
4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il TAR.

Articolo 41 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del GAL e sull'Albo Pretorio della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda Casternone.